



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 11638/11

Deliberazione n. 23

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2012

VERBALE N. 25

Seduta Pubblica del 29 marzo 2012

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì ventinove del mese di marzo, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,25 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Cochi Alessandro, De Luca Athos, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Pasquale, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Naccari Domenico, Nanni Dario, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tredicine Giordano e Valeriani Massimiliano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Corsini Marco.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 91^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

91^a Proposta (Dec. G.C. del 27 luglio 2011 n. 80)

Assegnazione in diritto di proprietà, a favore della Soc. Nuova Florit r.l., sul comparto C8 di ERP del Piano di Assetto Ostiense, per la realizzazione di una cubatura pari a mc. complessivi 58.337 di cui 50.263 R e 8.074 di N.R. quale compensazione edificatoria ex art. 3, punto 21, delle NTA del Piano delle Certezze. Assegnazione in diritto di proprietà a favore della Soc. Aguglia ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e s.m.i. sul comparto di ERP C/8 del Piano di Assetto Ostiense una S.U.L. residenziale di mq. 1.792,81 ed una S.U.L. non residenziale di mq. 287,81. Autorizzazione alla stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà. Municipio XI.

Premesso che con deliberazione G.R.L. n. 856 del 10 settembre 2004, pubblicata sul B.U.R.L. del 30 ottobre 2004, è stata approvata la Variante Generale al Piano Regolatore denominata Piano delle Certezze con cui è stato introdotto, tra l'altro, il principio della compensazione edificatoria che dispone che, qualora insorgano motivazioni di natura urbanistica che modifichino le certezze edificatorie preesistenti, venga garantito nel contempo sia il diritto edificatorio sia la rapida disponibilità dell'area vincolata e ciò attraverso il trasferimento su una nuova area di una volumetria avente valore immobiliare corrispondente a quella cancellata, secondo le procedure previste dall'art. 3 punto 21 delle NTA come introdotto con la Variante delle Certezze;

Che l'art. 3 punto 21 del provvedimento citato prevede che la capacità edificatoria dei terreni ricadenti nei comprensori indicati nella tabella della variante Generale denominata Piano delle Certezze forma oggetto di trasferimento su aree edificabili di proprietà dell'Amministrazione, ovvero di compensazione con altre aree di proprietà privata ai sensi delle disposizioni seguenti. Il proprietario del fondo titolare della capacità edificatoria dovrà impegnarsi alla cessione gratuita all'Amministrazione Capitolina del proprio terreno. La norma prevede inoltre che i proprietari dei terreni ricadenti nei comprensori indicati nelle tabelle allegate alla Variante delle Certezze possono avanzare all'Amministrazione Capitolina proposte di intervento, al fine di trasferire la capacità edificatoria, di valore immobiliare corrispondente a quello dei terreni suddetti su altre aree di proprietà privata. Su tale ipotesi l'Amministrazione Capitolina si riserva di valutare la coerenza urbanistica dell'intervento e la soddisfazione degli interessi pubblici;

Che lo stesso provvedimento prescrive che i pesi insediativi complessivi rilocalizzati con i programmi attuativi non dovranno superare in ogni caso il limite massimo della cubatura complessiva prevista dalle tabelle allegate alla Variante "Piano delle Certezze";

Che il PRG vigente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, all'art. 19 delle NTA assume il principio e l'obiettivo di attuare le compensazioni urbanistiche individuate con la deliberazione di Giunta Regionale

n. 856/2004 di approvazione del “Piano delle Certezze”, ed a tal fine individua strumenti e localizzazioni idonei a trasferire in ambiti specifici l’edificabilità da compensare, stabilendo che l’edificabilità da localizzare per fini di compensazione deve essere determinata, per quantità e destinazioni d’uso, sulla base del principio dell’equivalenza del valore immobiliare rispetto all’edificabilità da compensare;

Che nell’Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del PRG vigente nella tab. 1.3 riferita alle Compensazioni definite con la variante generale del PRG e al Piano delle Certezze è indicata, tra le altre, la compensazione relativa al G4 Casal Giudeo per mc. tot. pari a 63.000;

Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 811 del 21 luglio 2000 ha definito i criteri e la procedura per l’attuazione del principio della compensazione edificatoria, attraverso anche l’uso del Piano di Zona sia per la parte residenziale che per quella non residenziale;

Che con istanza presentata il 28 dicembre 2000, la proprietaria Nuova Florit a r.l. con sede in Roma a Via P.S. Mancini n. 2 (C.F. 03643881000), ha avanzato una proposta diretta alla compensazione edificatoria, in area ricompresa nel Piano di Assetto della Stazione Ostiense, inserito nell’Accordo di Programma tra Comune di Roma e la Soc. FF.SS. sottoscritto in data 8 marzo 2000 e approvato con Ordinanza Sindacale n. 88 del 26 aprile 2000 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18/2000, dietro impegno alla cessione al Comune di Roma dell’intero compendio di ha 46.15.18 di sua proprietà come identificato al N.C. al foglio 1164, Sez. C., particelle 15, 21, 78, 79, 80 (di cui mq. 16.330 con destinazione E1, mq. 249.680 con destinazione G4 e mq. 195.508 con destinazione H del PRG previgente);

Che detto Piano di Assetto prevede un insediamento di circa 1550 abitanti/st di cui 800 abitanti/st di ERP, così come già indicato nella deliberazione Consiglio Comunale n. 110/1997 avente per oggetto gli indirizzi generali per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, secondo i dettami dell’art. 35 L. n. 865/1971;

Che il Piano di Assetto per la riqualificazione urbanistica e funzionale della Stazione Ostiense, approvato come sopra con effetti di variazione dello strumento urbanistico, di valenza di piano attuativo e di dichiarazione ex lege di indifferibilità ed urgenza delle relative opere, individua vari subcomprensori di attuazione, tra i quali quelli denominati “C6”, “C7-1”, “C7-2” e “C8” per un totale di 124.000 mc. residenziali e 21.000 non residenziali di stretta connessione con le residenze;

Che in ossequio all’istanza presentata dalla su indicata Società, con deliberazione n. 126/2001 la Giunta Comunale, in ossequio alla già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 110/1997, ha proceduto alla assegnazione, ex art. 35 L. 865/1971, dell’area C8 del citato Piano di Assetto alla Soc. Nuova Florit a r.l. per la realizzazione di ERP per una volumetria di mc. 51.200 R e 8.995 NR mc. a fronte della cessione dell’area sita in Casal Giudeo in compensazione dei 63.000 mc. ivi localizzati;

Che, con il suddetto provvedimento Giunta Comunale n. 126 del 25 gennaio 2001, l’assegnazione della cubatura come sopra prevista veniva comunque subordinata al perfezionamento della cessione delle aree ricadenti nel predetto comparto “C8”, già di proprietà delle FF.SS., a favore del Comune di Roma;

Che, con pari provvedimento Giunta Comunale n. 126/2001, veniva altresì previsto che, trascorsi inutilmente sei mesi dalla approvazione del provvedimento medesimo, l’Amministrazione Comunale avrebbe comunque provveduto a rilocalizzare altrove le volumetrie di compensazione in favore della istante Nuova Fiorit S.r.l.;

Che, solo a far data dal 2003, con atto a rogito notaio Castellini, rep. 67433 del 29 settembre 2003, si è proceduto alla cessione e trasferimento, a favore del Comune di Roma, dell’intera e piena proprietà delle aree site in località Ostiense, per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie della Stazione Ostiense, ivi

comprese le aree ricadenti comparto "C8", destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica, del Piano di Assetto citato;

Che le parti negoziali, in sede contrattuale, hanno convenuto di sottoporre l'atto a condizioni sospensiva, vincolante la cessione medesima, il cui avveramento sarebbe retroagito alla data di stipula del 29 settembre 2003;

Che, con atto dichiarativo di verificata condizione sospensiva, stipulato tra il Comune di Roma – R.F.I. S.p.A. e Ferrovie Real Estate S.p.A., autenticato nelle firme dal notaio Castellini in data 26 luglio 2006, rep. 70793/15377, si è preso atto dell'avvenuto superamento degli eventi condizionanti, di cui alla predetta convenzione a rogito notaio Castellini rep. 67433/03 e, pertanto, confermati tutti i patti nella stessa convenuti, la medesima deve ritenersi efficace ed esecutiva;

Che le aree in questione sono pervenute nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale giusto verbale di presa in possesso del 27 ottobre 2005;

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 127 del 6 giugno 2005 è stato approvato lo stralcio del Piano di Assetto della Stazione Ostiense di cui all'Accordo di Programma sottoscritto l'8 marzo 2000, contenete modifiche relative al "sub comprensorio residenziale C";

Che, in particolare, detto provvedimento, conferma le quantità, in termini di superficie e volumetria, previste per il comparto "C8", destinato ad edilizia residenziale pubblica, nella misura di 5.648 mq. per la superficie fondiaria, 56.000 mc. in quanto a volume residenziale, nonché 8.995 mc. per le volumetrie non residenziali (Elaborato 7- V denominato "zonizzazione e destinazione d'uso delle aree");

Che, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/2008 di approvazione del progetto preliminare unitario, quale stralcio attuativo del Piano di Assetto della Stazione Ostiense, è stato, tra l'altro, individuata l'esatta configurazione del Comparto C8 (tav. 7 V ter, 9 V ter e 10 V ter in atti esibito);

Che con nota prot. Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica n. 13613 del 23 giugno 2011 la Soc. Nuova Florit S.r.l. ha rinnovato e sollecitato la richiesta di compensare, su l'area del Comparto C8 del Piano di Assetto della Stazione Ostiense, i diritti edificatori, cancellati dalla Variante delle Certezze, a Casal Giudeo;

Considerato che le procedure relative all'acquisizione delle aree già di proprietà delle FF.SS. sono giunte a perfezionamento solo nel 2005 e, pertanto, oltre il periodo temporale indicato nella più volte citata deliberazione Giunta Comunale n. 126/2001, ove, come sopra menzionato, veniva previsto che, trascorsi inutilmente sei mesi dalla approvazione del provvedimento medesimo da parte dell'Amministrazione Capitolina, la stessa si sarebbe impegnata a rilocalizzare altrove le volumetrie di compensazione in favore della istante Nuova Florit S.r.l.;

Che, come detto, Roma Capitale, pur risultando attualmente in possesso delle aree di cui sopra, non ha ancora proceduto ad alcuna assegnazione, né risulta, agli atti, alcuna altra istanza, oltre a quella inoltrata dalla Soc. Nuova Florit a r.l., in merito all'ottenimento di cubature sulle aree oggetto del presente provvedimento;

Che la richiesta è stata istruita e vagliata dalla U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana nonché verificata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione dirigenziale del Dirigente della II U.O. del Dipartimento VI n. 142 del 30 settembre 2002 e integrata con determinazione dirigenziale n. 493 del 23 luglio 2010, sulla base dei principi dell'equivalenza economica prescritti dalla Variante delle Certezze;

Che, dagli atti esaminati si evince che l'area di proprietà della Società medesima, sita in località Casal Giudeo, con destinazioni edificabili G4 e E1 nel precedente PRG, oggi, privati del diritto edificatorio dalla Variante delle Certezze, zona con valenza agricola, risulta occupata da una Azienda Agricola condotta dalla famiglia Spizzichini e pertanto non si ritiene vantaggioso, per l'Amministrazione Capitolina, acquisire la

proprietà dell'area, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 811/2000. Pertanto, le stesse aree possono restare di proprietà privata, con conseguente scomputo del relativo valore immobiliare da quello computabile ai fini della stima della cubatura da assegnare in compensazione, sulla base del principio dell'equivalenza economica di cui alla citata Variante delle Certezze, come recepita dal vigente PRG;

Che, a tal fine, per individuare il valore dell'area non oggetto di cessione, che verrà pertanto stralciato dal valore complessivo della compensazione, l'Ufficio ha richiesto ai proponenti, una perizia giurata estimativa relativa alla sola area priva del diritto edificatorio;

Che la proprietà ha dato mandato ad un suo tecnico di fiducia di redigere una perizia giurata estimativa (prot. Dipartimento di Programmazione ed Attuazione Urbanistica n. QF 13815 del 24 giugno 2011);

Che, sulla base della perizia giurata suddetta, viene determinato in Euro 984.237,00 l'importo, relativo alla valutazione del terreno privo del diritto edificatorio, da stralciare dal valore totale della compensazione urbanistica per i terreni di proprietà della Soc. Nuova Florit a r.l.;

Che la Commissione di Valutazione Economica e Finanziaria riunitasi in data 28 giugno 2011 ha esaminato i dati relativi alle aree oggetto del presente provvedimento e:

- ha ritenuto congrua la perizia giurata estimativa presentata in data 24 giugno 2011 prot n. 13815;
- ha determinato in mc. 10.594,39 la riduzione della volumetria concernente Casal Giudeo in compensazione; pertanto la cubatura in compensazione risulta essere di mc. 52.405,61;
- ha determinato, in Euro/mc. 83,67 il valore della volumetria residenziale dell'area del comparto di ERP C8 del Piano di Assetto Ostiense;
- ha valutato le aree di Casal Giudeo e di Ostiense determinando le volumetrie da realizzare nelle aree del Comparto C8 del Piano di Assetto Ostiense quantificandole in mc. 58.337,03;

come meglio precisato nella Relazione Tecnica e finanziaria allegata alla presente deliberazione (prot. n. 14313 del 30 giugno 2011);

Che, posto quanto sopra, con il presente provvedimento, può pertanto procedersi, anche nell'ottica della continuità amministrativa, all'assegnazione del diritto di proprietà, a favore della Soc. Nuova Florit a r.l., sul comparto C8 del Piano di Assetto Ostiense, per la realizzazione di una cubatura residenziale pari mc. 50.263 R pari a (S.U.L. mq. 15.707,19) e non residenziale mc. 8.074 (pari a S.U.L. mq. 2.523,12) quale compensazione edificatoria ex art. 3, punto 21, delle NTA del Piano delle Certezze;

Che inoltre con deliberazione Giunta Comunale n. 198 del 27 gennaio 2001 si è proceduto alla localizzazione nel comparto C/8 del Piano di Assetto per mc. 4.800 (pari a S.U.L. mq. 1.500) in favore della Soc. Aguglia, quale soggetto attuatore della Soc. Tevere Lungo S.p.A., per la conclusione dell'Accordo relativo alle aree di sua proprietà site in Roma Lungotevere dei Papareschi;

Che ad oggi, verificatesi le condizioni sospensive del provvedimento relative all'avvenuta acquisizione delle aree di proprietà delle FF.SS. da parte di Roma Capitale, occorre procedere all'assegnazione in diritto di proprietà a favore della Soc. Aguglia ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e s.m.i. sul comparto di ERP C/8 del Piano di Assetto Ostiense (Via Capitan Bavastro angolo Via Citerni) di una S.U.L. residenziale di mq. 1.292,55 e di una S.U.L. non residenziale di mq. 207,45;

Considerato che rimane a disposizione dell'Amministrazione Capitolina una S.U.L. residenziale (pari a mq. 500,26) ed una S.U.L. non residenziale (pari a mq. 80,36) di

modesta entità che non può essere assegnata in maniera autonoma e considerata, altresì, la necessità di completare l'intervento;

Che il corrispettivo da versarsi per la presente assegnazione di Euro 3.492.275,67, per contributo totale per opere di urbanizzazione, relativamente alla Soc. Nuova Florit e di Euro 398.564,42 relativamente alla Soc. Aguglia, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, viene calcolato ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 1° febbraio 2007, che fissa, in Euro 57,63/mc. res. ed in Euro 73,77/mc. non res., i parametri riferiti al calcolo aggiornato degli oneri medesimi;

Che, in ordine alle modalità di versamento del suddetto costo si rinvia a quanto disposto con provvedimento Consiglio Comunale n. 31/2007;

Che detto corrispettivo è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stipulanda convenzione, da redigersi secondo lo schema di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, per la cessione del diritto di proprietà, che indica anche le modalità di versamento;

Vista la L. n. 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la relazione di stima;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 17/2010;

Considerato che in data 21 luglio 2011 il Dirigente della U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Attuazione Urbanistica, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F.S. Bedoni";

Considerato che in data 21 luglio 2011 il Dirigente della U.O. Programmazione degli Interventi di Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Caprioli";

Considerato che in data 22 luglio 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta della deliberazione in oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo";

Preso atto che, in data 21 luglio 2011, il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha attestato, ai sensi dell'art. 29, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Atteso che la VIII Commissione, nella seduta del 4 agosto 2011, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- a) di assegnare, in diritto di proprietà, a favore della Società Nuova Florit r.l., ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 e s.m.i., sul comparto di ERP C8 del Piano di Assetto Ostiense, una cubatura complessiva pari a mc. 58.337,03, di cui una cubatura residenziale di mc. 50.263 R pari a S.U.L. mq. 15.707,19 e non residenziale di mc. 8.074 pari a S.U.L. mq. 2.523,12, quale compensazione edificatoria ex art. 3, punto 21, delle NTA del Piano delle Certezze;
- b) di assegnare, in diritto di proprietà a favore della Soc. Aguglia ai sensi dell'art. 35 L. n. 865/1971 e s.m.i. sul comparto di ERP C/8 del Piano di Assetto Ostiense (Via Capitan Bavastro angolo Via Citerni) una S.U.L. residenziale di mq. 1.792,81 ed una S.U.L. non residenziale di mq. 287,81, comprensiva anche della rimanente S.U.L. a disposizione dell'Amministrazione Capitolina;
- c) di fissare il costo, limitatamente alle sole OO.UU.PP., per la presente assegnazione in complessivi Euro 3.492.275,67 relativamente alla Soc. Nuova Florit e di Euro 398.564,42 relativamente alla Soc. Aguglia stabilendosi che, all'accertamento della relativa entrata si procederà, con successiva determinazione dirigenziale, alla risorsa 4.05.6000 del Centro di Costo 1ER del relativo P.E.G., prima del rilascio del N.O. al permesso di costruire.

Il suddetto contributo per OO.UU. è da intendersi soggetto agli eventuali conguagli ed aggiornamenti secondo quanto stabilito dall'art. 3 della stipulanda convenzione, da redigersi secondo lo schema di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007, la cessione del diritto di proprietà, che indica anche le modalità di versamento.

Le aree, costituenti il comparto come sopra assegnato in diritto di proprietà e contornato in rosso nelle esibite planimetrie di piano, verranno meglio identificate sui frazionamenti catastali che, firmati dal competente Ufficio della U.O. del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, verranno allegati alle stipulande convenzioni;

- d) di autorizzare la stipula della convenzione tra l'Amministrazione Capitolina e le Società Nuova Florit r.l. e Aguglia, per la cessione del diritto di proprietà, ex art. 35 L. n. 865/1971, sulla base dello schema di convenzione approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2007 fissando, ai soli fini della determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, l'importo di Euro/mc. 83,67, quale costo delle aree del Comparto C8 del Piano di Assetto Ostiense, così come determinato dalla Commissione di Valutazione Economica e Finanziaria;
- e) di fissare in Euro 181.209,18 il costo relativo all'assegnazione alla Soc. Aguglia della S.U.L. residua a disposizione dell'Amministrazione Capitolina che ammonta a mq. 580,62 pari a mc. 1.857,98. Il suddetto importo è stato calcolato a fronte del valore immobiliare di mercato ottenuto dalla valutazione di stima dell'area "Ostiense", aggiornato secondo l'indice Istat aprile 2010, che è stato determinato in Euro/mc. 97,53, pari ad Euro 312,096 al mq. di S.U.L., pertanto il corrispettivo da corrispondere è determinato in Euro 181.209,18 pari a Euro/mq. 312,096 x mq. 580,62.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Alzetta, Azuni, Onorato e Vigna.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Cantiani, Casciani, Cianciulli, Cochi, Coratti, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Onorato, Policastro, Pomarici, Quarzo, Santori, Smedile, Todini, Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 23.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **29 marzo 2012**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....